

**La Corte di Giustizia il trattamento dell’IVA fatturata in eccesso**

La fattura con un’aliquota più alta di quella corretta, l’errata applicazione dell’IVA ad un’operazione esente o non soggetta ad IVA o l’applicazione dell’IVA in regime ordinario in luogo dell’inversione contabile rischiano di compromettere il fondamentale diritto di detrazione.

La Corte di Giustizia EU è costante nel richiedere il rispetto dei principi di neutralità dell’IVA (il soggetto passivo non deve sopportare il peso economico dell’IVA), di effettività delle correzioni (le procedure devono garantire il risultato che ci si prefigge) e di proporzionalità degli oneri rispetto agli obbiettivi.

Sin dalla sentenza del 13 dicembre 1989, causa C-342/87 (Genius Holding) la Corte sostiene che l’IVA erroneamente addebitata non trova la propria legittimazione in una norma tributaria. Ai fini della correzione il cliente deve chiedere il rimborso dell’indebito al proprio fornitore nell’ambito del rapporto civilistico (articolo 2033 CC), dall’altro, il fornitore deve chiedere a rimborso l’IVA indebitamente versata all’erario (l’articolo 26 o 30-ter, D.P.R.633/72). L’Avvocato generale della Genius Holding aveva invece suggerito che l’IVA fosse “dovuta” (e quindi detraibile) trovando legittimazione nel solo fatto di essere esposta in fattura (articolo 203 direttiva 2006/112/CE e articolo 21, co. 7, D.P.R. 633/72).

Nemmeno la Corte di Giustizia sembra avere intrapreso recentemente una strada univoca. Nell’ordinanza Geocycle Bulgaria (causa C-314/17) e nella sentenza SC Fatorie SRL (causa C-424/12), infatti, si adottano soluzioni opposte, consentendo in un caso e negando nell’altro la detrazione dell’IVA in caso di erronea applicazione dell’imposta in fattura in luogo dell’inversione contabile. I motivi per il differente approccio devono essere ricondotti ai peculiari fatti di causa.

Secondo la Geocycle, lo Stato membro deve consentire la rettifica delle operazioni in maniera tale da garantire la neutralità, ovvero, qualora ciò non sia possibile, occorre convalidare anche la doppia detrazione sulla medesima cessione. Nella SC Fatorie SRL, non essendo stata corrisposta l’IVA all’Erario da parte del fornitore, non era stata rimosso il rischio di perdita di entrate fiscali.

In questo caso, il mancato pagamento dell’IVA da parte del fornitore avrebbe generato un’asimmetria a danno dell’Erario ed è probabilmente questa la circostanza che ha fatto propendere per una soluzione di negazione della detrazione, che vanifica la neutralità dell’IVA. Qualora non sia possibile la correzione della fattura in cui si addebita erroneamente l’imposta, si può mantenere la detrazione al fine di salvaguardare la posizione di necessaria neutralità del soggetto passivo, salvo che vi sia il pericolo di frodi o il rischio di perdita di entrate fiscali.